

In quarto luogo, in subordine, qualora (quod non) il livello di controllo applicato dal Tribunale configuri il corretto criterio giuridico, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la motivazione fornita dalla Commissione nella comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione soddisferebbe il criterio dell'errore manifesto; la Commissione non avrebbe, tra l'altro, applicato correttamente la giurisprudenza di cui alla sentenza C-34/10 Oliver Brüstle contro Greenpeace eV; non avrebbe tenuto conto delle conseguenze del sistema del c.d. «triplo lucchetto», che non prevede garanzie sul piano etico (e fissa, infatti, incentivi per gli Stati membri per la riduzione delle proprie garanzie etiche al fine di accedere a fondi di ricerca). Inoltre, la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto nel ritenere che consentire l'accesso all'aborto sia un obbligo internazionale derivante dal Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo («ICPD») e dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite; ancora, essa sarebbe incorsa in errore nell'affermare in maniera illogica che il finanziamento di organizzazioni per la promozione e la pratica dell'aborto in Paesi in via di sviluppo avrebbe effetti positivi per la salute materna, al contrario dell'aumento di fondi a favore di sistemi sanitari ampiamente sotto organico e privi di forniture sufficienti.

In quinto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel qualificare in modo inesatto la ICE, segnatamente quale iniziativa per l'introduzione di tre specifiche proposte legislative, anziché come iniziativa per la tutela della dignità dell'embrione. Pertanto, il Tribunale non avrebbe correttamente affrontato le problematiche nel caso di specie.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».

---

**Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 aprile 2018, causa T-119/17, Alba Aguilera/SEAE**

**(Causa C-427/18 P)**

(2018/C 341/07)

*Lingua processuale: il francese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hilaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogado)

*Altre parti nel procedimento:* Ruben Alba Aguilera, Simone Barengi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

### **Conclusioni del ricorrente**

- Dichiarare l'impugnazione ammissibile e fondata;
- in conseguenza, annullare la sentenza del Tribunale del 13 aprile 2018, causa T-119/17;
- accogliere le conclusioni presentate dal SEAE in primo grado;
- condannare le altre parti del procedimento alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

### **Motivi e principali argomenti**

Il primo motivo dell'impugnazione verte su un errore di diritto nell'interpretazione data dal Tribunale all'articolo 1 dell'allegato X allo statuto dei funzionari. Secondo il Tribunale, tale disposizione imporrebbe un obbligo di adottare disposizioni generali di esecuzione (DGE) ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, obbligo che varrebbe per l'allegato X allo statuto nel suo complesso e in particolare per il suo articolo 10 (punti 30 e 31 della sentenza impugnata). Orbene, il legislatore ha espressamente formulato, nell'allegato X, un obbligo di adottare le DGE solamente nell'articolo 3. Per contro, in altre disposizioni, come l'articolo 2, comma 2, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 8, comma 1, o gli articoli 10 e 21, lo stesso legislatore ha previsto solamente «condizioni» o «modalità di applicazione» disposte dall'APN.

Il secondo motivo dell'impugnazione verte su un errore di diritto nell'interpretazione data dal Tribunale dell'articolo 10 dell'allegato X, in quanto si tratterebbe di una disposizione che manca di chiarezza e di precisione a un punto tale che vi sarebbe il rischio di un'applicazione arbitraria che renda necessaria l'adozione delle DGE (punti 28 e 29 della sentenza impugnata). Ad avviso del ricorrente, l'articolo 10 dell'allegato X fornisce un quadro giuridico sufficientemente dettagliato, che pone limiti precisi al potere discrezionale dell'APN.

---

**Impugnazione proposta il 2 luglio 2018 dalla Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea**

**(Causa C-436/18 P)**

(2018/C 341/08)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (rappresentanti: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Commissione europea;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 <sup>(1)</sup> della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese nella parte in cui concerne la ricorrente; e
- condannare la Commissione europea alle spese della ricorrente relative alla presente impugnazione nonché al procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-675/15.

In subordine,

- rinviare la causa al Tribunale; e
- riservare le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale e in sede di impugnazione.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, la sentenza impugnata interpretava in modo illegittimo la seconda frase del secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, individuando in tale disposizione un requisito per la selezione del paese di riferimento non presente nel testo.

In secondo luogo, statuendo che, in linea di principio, non è possibile apportare adeguamenti al valore normale quando si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009, la sentenza impugnata viola quest'ultima disposizione.

---

<sup>(1)</sup> GU 2015, L 224, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU 2009, L 343, pag. 51.

---